



TRIBUNALE DI MONZA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 3/11 R.G.N.R.

N. 1/11 R.G. GIP

N. 622/11 R. SENT

data deposito

data irrevocabilità

N. _____ reg. esec.

N. _____ campione

Red. scheda il:

l'ausiliario:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari

all'udienza in camera di consiglio del 29 settembre 2011, nel procedimento penale indicato in epigrafe, a seguito di giudizio abbreviato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA (art. 458 c.p.p.)

nei confronti di:

S

n.

il

attualmente ristretto per questa causa agli arresti domiciliari in _____ via _____ presso l'abitazione della madre _____

difeso di fiducia dall'avv. Roberta Minotti del Foro di Monza;

Valentina Sgrai

IMPUTATO

con conetto il 25/10/2011

73, comma 1bis D.P.R. n. 309/90 (come modificato dalla legge 21.2.2006, n. 49)

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli

per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art.17, illecitamente detenuto gr. 68,382 netti di sostanza stupefacente del tipo hashish, di cui principio attivo puro nella misura di gr. 4,425.

Con la recidiva reiterata specifica

Conclusioni del P.M.:

riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma DPR 309/90, non applicata la recidiva, condanna dell'imputato alla pena di mesi 2 di reclusione e 2.000 euro di multa, già ridotta per il rito;

Conclusioni della difesa:

in via principale, assoluzione dell'imputato dal reato a lui ascritto ex art. 530, secondo comma c.p.p.; in via subordinata, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma DPR 309/90, non applicata la recidiva, condanna dell'imputato ad una pena contenuta al minimo edittale; in via ulteriormente subordinata, previa concessione della circostanza attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 dpr 309/90 con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, condanna contenuta nel minimo edittale.

Motivi della decisione

A seguito della notifica del decreto che ha disposto il giudizio immediato nei confronti di **S** in ordine al reato sopra trascritto, l'imputato ha chiesto che si procedesse nelle forme del rito abbreviato.

All'udienza del 29 settembre 2011 il difensore ha prodotto copia della disponibilità alla presa in carico dell'imputato da parte del SerT di Carate Brianza, datata 2

Il giudice, ammesso l'imputato al rito alternativo richiesto, ha invitato le parti a formulare le conclusioni e, a seguito di deliberazione in camera di consiglio, ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo, riservando la motivazione nel termine di quindici giorni.

Alla luce delle risultanze degli atti si ritiene ampiamente provata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato contestato.

Dal verbale di arresto redatto dalla Guardia di Finanza di Seveso il 3.4.2011 (e relativi allegati) nonché dalla relazione di analisi chimica sulla sostanza sequestrata risulta che:

- la notte tra il 2 e il 3 aprile 2011 i militari, nel corso di una verifica in materia fiscale nei confronti dell'esercizio commerciale denominato sito in , loro noto, tra l'altro, per essere un luogo abitualmente frequentato da soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno sottoposto a controllo un soggetto, poi identificato nella persona dell'odierno imputato, che si trovava all'interno del

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli

locale;

- nel corso di tale controllo, l'imputato ha consegnato spontaneamente un quantitativo di hashish del peso di circa 6,5, grammi; sottoposto a perquisizione personale, quest'ultimo è stato trovato in possesso della somma in contanti di 255 euro e di un telefono cellulare con scheda sim; la perquisizione, estesa all'autovettura (~~_____~~) che risultava essere nella disponibilità di S _____ ha successivamente consentito di rinvenire altri 64 grammi circa della medesima sostanza stupefacente.
- complessivamente la sostanza stupefacente rinvenuta, del peso netto di 68,382 grammi, è risultata essere hashish con un titolo medio di principio attivo dal 6,4 all'8 %, pari a grammi 4,425 di principio attivo, dalla quale sono complessivamente estraibili 176 dosi singole.

All'udienza di convalida l'imputato ha negato l'addebito, dichiarando che l'intero quantitativo di sostanza stupefacente trovata in suo possesso era destinato al suo uso personale.

Orbene, alla luce degli elementi di fatto sopra descritti, ed in particolare tenuto conto del dato ponderale della sostanza sequestrata, del numero di dosi singole che dalla stessa potevano ricavarsi, dalle modalità della detenzione (una piccola parte nel portafoglio, mentre l'imputato si trovava all'interno di un bar notoriamente frequentato da persone dedite allo spaccio, e una parte maggiore occultata all'interno della sua autovettura) nonché del contestuale possesso di una somma di danaro (pari a 255 euro), della cui lecita provenienza l'imputato non ha dato dimostrazione alcuna (non risultando svolgere alcuna stabile e regolare documentata attività lavorativa), si ritiene raggiunta la prova che le sostanze stupefacenti dallo stesso detenute fossero destinate alla cessione a terzi.

In ragione dei due precedenti penali, entrambi specifici, che risultano a carico dell'imputato, si ritiene di applicare la contestata recidiva reiterata e specifica. Si tratta, invero, di due reati pregressi, la cui epoca di consumazione (anno 200.) non è particolarmente distante rispetto a quella di consumazione del reato oggetto del presente procedimento; tale circostanza, unitamente alla medesima tipologia delle condotte delittuose poste in essere dall'imputato, sono, dunque, espressione di quella maggiore pericolosità sociale che ha determinato la ricaduta nel reato e che è considerata dall'art. 99 c.p. meritevole di un aggravamento di pena.

Inoltre, in ragione dei medesimi precedenti penali ed in assenza di un qualsivoglia elemento suscettibile di essere valutato in senso favorevole all'imputato, ai fini della ~~diminuzione della pena,~~ si ritiene ~~di non concedere~~ le circostanze attenuanti generiche.

Il dato ponderale, la natura e la qualità della sostanza sequestrata (che presenta


Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli

4,425 grammi netti di principio attivo su poco più di 68 grammi lordi di sostanza stupefacente) consentono, invece, di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 73 c. 5 L. Stup.

In ragione della concreta gravità del reato e valutata l'entità delle pene inflitte con le precedenti condanne (rispettivamente, anni uno e mesi due di reclusione e mesi quattro di reclusione), dalle quali si può desumere la non particolare gravità dei fatti precedentemente commessi e sulla base dei quali è stata contestata la recidiva reiterata e specifica, appare congruo concedere la predetta circostanza attenuante di cui all'art. 73 quinto comma dpr 309/90 con giudizio di prevalenza sulla recidiva medesima.

Tale giudizio di bilanciamento, invero, non appare affatto precluso dal disposto di cui all'art. 69, quarto comma c.p., che così testualmente recita:

“Le disposizioni del presente articolo di applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato”.

e la cui interpretazione strettamente letterale porta evidentemente a ritenere che il divieto di bilanciamento (ivi introdotto con la legge 5-12-2005, n. 251) riguardi soltanto le circostanze inerenti alla persona del colpevole e non anche quelle per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (sul punto cfr. Corte d'Appello di Brescia, 23 febbraio 2007, le cui argomentazioni si condividono integralmente)

E', infatti, innegabile che la congiunzione “ed” si riferisce alla statuizione iniziale del medesimo comma (“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche”), che ha voluto specificare l'operatività delle disposizioni precedenti anche con riferimento alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a quelle c.d. ad effetto speciale (strutturate con previsione di pena autonoma da quella ordinaria). D'altronde la stessa posizione del divieto in oggetto all'interno del testo dell'art. 69, quarto comma cit., subito dopo l'indicazione specifica delle circostanze inerenti alla persona del colpevole, ha una sua giustificazione sistematica dal momento che la recidiva è essa stessa una di tali circostanze.

Per ritenere diversamente, ossia per considerare incluse nel divieto di prevalenza delle attenuanti su talune aggravanti, tra cui la recidiva reiterata ex art. 99, IV° comma c.p., tutte le circostanze menzionate nell'art. 69, quarto comma c.p., questa stessa norma avrebbe dovuto essere così formulata:

“Le disposizioni del presente articolo di applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti”.

e non secondo il testo sopra riportato, che è quello in vigore.

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli

A tale ricostruzione del significato della norma si giunge pur non misconoscendo il diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3 25-9-2008 n. 45065 e Cass. Sez. 4 27-5-2008, n. 25701), laddove è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata del divieto in questione.

Tuttavia, a ben vedere, la Corte di Cassazione nella prima delle richiamate sentenze, pur affermando il carattere generale ed assoluto del divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 69, quarto comma c.p., considera soltanto le circostanze comuni, quelle generiche e quelle speciali (come quella di cui all'art. 609 bis c.p.) e non anche le circostanze attenuanti ad effetto speciale, la cui specifica menzione nell'ultima parte dell'art. 69, ultimo comma c.p. motiva - a parere di questo Gip - l'interpretazione della norma come sopra argomentata.

Quanto alla seconda pronuncia della Suprema Corte, in essa si affronta, invece, una questione identica alla presente (comparazione tra recidiva reiterata e attenuante di cui all'art. 73, quinto comma T.U. Stup).

Ebbene, con riferimento a tale questione, la Corte di Cassazione, ha statuito che: *“l'interpretazione letterale e secondo l'intenzione del legislatore dell'art. 69 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 3, va intesa inequivocabilmente nel senso che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti in relazione alla recidiva reiterata riguarda anche le attenuanti ad effetto speciale, tra cui è compresa l'ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5”,* omettendo, tuttavia, di svolgere una qualche considerazione idonea a confutare le argomentazioni sulle quali, sul piano filologico, si incentra la citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia, incentrata su quella che ad oggi appare essere l'unica condivisibile interpretazione letterale della norma.

Quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo ai parametri di legge ex artt. 133 e 133 ter c.p., stimasi pena equa quella di anni uno di reclusione e 2.600 euro di multa, così calcolata:

p.b. anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, , ridotta all'inflitto per il rito.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 535 c.p.p.)

Si dispone la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Del danaro in sequestro non può disporsi la confisca ex art. 12 sexies legge 1992/356 essendosi ravvisata la circostanza attenuante di cui all'art. 73 quinto comma dpr 309/90.

Tuttavia, poiché rispetto a tale somma di danaro l'imputato non risulta titolare di alcuna pretesa giuridicamente tutelabile, non avendo dato prova positiva del suo “ius possidenti”, di essa si dispone la devoluzione alla cassa delle ammende

P.Q.M.

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli



Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p, 73, quinto comma DPR 309/90 e 99, quarto comma c.p.

dichiara l'imputato **S** ~~colpevole~~ colpevole del reato a lui ascritto e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma dpr 309/90 con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata e specifica, nonché calcolata la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di anni uno di reclusione e 2.600 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Visto l'art. 87 DPR 309/90

dispone la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.


Dispone la devoluzione alla cassa delle ammende della somma di danaro in sequestro.

Monza, 29 settembre 2011

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Anna Magelli



Dep. 14/10/11

IL CANCELLIERE (RS)
Paola Arnesi 

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli